

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

# REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL PALAZZETTO POLIVALENTE

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. II presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo del palazzetto polivalente di Villafranca Piemonte sito in strada del Cimitero.

Art. 2 – Destinazione all'uso pubblico.

1. Il palazzetto polivalente e tutte le attrezzature in esso presenti, sono destinate all'uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ludico – ricreativa secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale e dal presente Regolamento.

2. L'uso dell'impianto è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

### Art. 3 – Concessione in uso.

- 1. L'impianto potrà essere concesso in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e ludico - ricreativa e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni di vario genere, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 2. L'impianto potrà essere concesso in uso alle scuole nell'orario scolastico.
- 3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.
- 4. La Giunta Comunale può autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali concerti, riunioni, congressi, etc, compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
- 5. La Giunta Comunale si riserva altresì la facoltà di autorizzare l'utilizzo del palazzetto polivalente anche per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, qualora ritenga la richiesta di utilizzo meritevole di accoglimento.

Art. 4 - Modalità di assegnazione.

- 1. Le Società che intendono usufruire del palazzetto polivalente per la stagione agonistica (intesa come periodo settembre – giugno) sono tenute a presentare domanda entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, in carta semplice indirizzata alla Giunta Comunale, specificando per quali attività sportive e per quali ore e giorni della settimana lo richiedono, indicando inoltre il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere nell'impianto richiesto.
- 2. Il Dirigente competente, sulla base delle richieste pervenute e in base alle disponibilità dell'impianto, redige il piano di utilizzo dell'impianto da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.
- 3. Prima dell'inizio dell'attività il soggetto richiedente dovrà presentare, nei modi previsti dalla legge, idonea polizza fideiussoria, a garanzia del corretto utilizzo della struttura. L'importo della suddetta Polizza verrà stabilito dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del piano programmatico per l'utilizzo della struttura.
- 4. Le richieste di utilizzo pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua della struttura.
- 5. Le richieste presentate per utilizzi diversi da quelli previsti dal presente regolamento verranno di volta in volta prese in esame dalla Giunta Comunale per l'eventuale autorizzazione. In tal caso l'importo della Polizza fideiussoria verrà stabilito con l'adozione del

### provvedimento di autorizzazione

### Art. 5 - Modalità di utilizzo.

- 1. L'orario di utilizzo, una volta concesso, deve essere tassativamente rispettato, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
- 2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente alle persone autorizzate, oltre ai funzionari del Comune, per i controlli che ritengano effettuare.
- 3. E' assolutamente vietato l'utilizzo a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
- 4. Per assicurare un corretto e ordinato uso del palazzetto polivalente è tassativamente vietato:
- sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- cedere a terzi non autorizzati le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato nello spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta del Comune;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

### Art. 6 - Orario di utilizzo impianti.

- 1. L'impianto di norma, resta aperto per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma resta aperto solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
- 2. L'orario concesso si intende utilizzato e il corrispettivo dovrà essere pagato, salvo rinuncia.

### Art. 7 - Rinuncia e sospensione.

- 1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
- 2. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi resisi disponibili saranno assegnati a chi ne faccia richiesta successivamente.
- 3. La Giunta Comunale ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti, o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo del palazzetto polivalente.

### Art. 8 - Revoca.

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 5, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, si procederà, mediante comunicazione scritta recapitata con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, alla revoca della concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o

al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

2. La Giunta Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse.

## Art. 9 – Determinazione tariffe.

1. Per l'uso dell'impianto è dovuto , da parte dei concessionari, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo.

2. Le associazioni con sede in Villafranca Piemonte potranno usufruire di tariffe agevolate.

3. Le tariffe possono essere :

orarie (ad es. per gli allenamenti);

a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare e Manifestazioni);

a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (Concerti, Feste di fine anno, etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

# Art. 10 – Modalità di pagamento.

1. L'uso dell'impianto è subordinato al regolare pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. L'utilizzatore è tenuto al pagamento della tariffa predeterminata entro il termine

stabilito dal Comune. 2. Il mancato pagamento delle tariffe stabilite è causa di revoca della concessione in uso

salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

3. Per la concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive è data facoltà alla Giunta Comunale di richiedere apposita polizza fidejussoria o garanzia equivalente a copertura di eventuali danni provocati nel corso della manifestazione, salva comunque la responsabilità del concessionario. L'importo della Polizza fideiussoria verrà stabilito con l'adozione del provvedimento di autorizzazione.

# Art. 11 – Responsabilità per danni a persone o cose.

1. I soggetti individuali e collettivi (utenti) che abbiano ricevuto autorizzazione all'uso dell'impianto sono responsabili per ogni qualsivoglia danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose - ivi inclusi atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico - dall'uso del palazzetto polivalente, delle pertinenze e degli spazi accessori.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere, prima di iniziare l'attività, a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile riguardante i locali concessi in uso per l'intera durata dell'autorizzazione.

uso per l'intera durata dell'autorizzazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, convengono con la firma dell'autorizzazione all'assunzione di responsabilità e si impegnano ad adottare le normali misure di sicurezza.

# Art. 12 – Responsabilità per danni ad impianti e attrezzature.

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi dell'impianto.

2. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati da parte del pubblico

presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché delle squadre ospiti.

3. Ogni autorizzazione e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi dell'incameramento della cauzione di cui all'art. 4).

# Art. 13 – Esenzione di responsabilità per furti.

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

# Art. 14 - Accesso agli impianti ad uso collettivo.

1. L'accesso ad uso collettivo è consentito nel numero massimo stabilito dal gestore, anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza dell'impianto medesimo.

2. Gli utenti del palazzetto polivalente sono tenuti ad osservare le norme allegate al presente Regolamento e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso della struttura sportiva, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque compatibili con l'impianto e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

# Art. 15 – Allontanamento d'autorità dagli impianti.

1. Il gestore ha facoltà di vietare l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento dell'impianto stesso.

# Art. 16 – Deposito materiali sportivi di terzi.

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati e/o legittimati, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente, nei locali del palazzetto polivalente, salvi i casi in cui sia rilasciata apposita autorizzazione.

2. In assenza di autorizzazione al deposito, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al

ritiro dei materiali di cui al comma 1 al termine di ogni allenamento o manifestazione.

# Art. 17 - Divieto d'accesso agli animali.

1. Non è consentita l'introduzione di animali di qualsiasi specie nell'impianto sportivo e nei servizi annessi.

# Art. 18 - Norme comportamentali per gli utenti e per il personale addetto.

1. Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;

- segnalazione immediata al Comune di eventuali danni riscontrati e/o causati di ogni e di qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;

- stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;

- divieto di fumare:

- divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande ad esclusione di bevande contenute in idonei contenitori di plastica;
- rispetto assoluto degli orari fissati;
- sollecito versamento delle tariffe previste;
- 2. L'inosservanza comporta la revoca della concessione.

Art. 19 - Accesso alla palestra.

- 1. L'accesso alla palestra è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature con la suola in gomma bianca idonee a svolgere l'attività ginnico sportiva ed appositamente calzate.
- 2. Non è consentito accedere al campo di gioco calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se regolamentari.

Art. 20 - Destinazione d'uso delle strutture e cura delle pertinenze sportive.

- 1. E' fatto divieto di introdurre ed usare in palestra attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano arrecare danno a cose o persone.
- 2. Gli attrezzi e le attrezzature usate dal concessionario devono essere dallo stesso riposte nello stesso locale ed ordine nei quali sono stati prelevati.

### Art. 21 - Norme transitorie e finali.

La richiesta e l'uso dell'impianto comportano l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento.

C:\Doc\Amm 2010\3 Cult Ric\3.9 Palazzetto Polif/Reg.Ut.Pal.